

N. 00728/2013 REG.PROV.COLL.  
N. 01139/2009 REG.RIC.  
N. 01001/2010 REG.RIC.  
N. 01194/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Zanin Angelo, Posocco Riccardo, Gava Mario, Salvador Giuliano, rappresentati e difesi dagli avv. Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

***contro***

Comune di Colle Umberto, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zanchettin, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

Provincia di Treviso, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Sartori, Franco Botteon, Mario Feltrin, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Cusin, Ezio

Zanon, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;

***nei confronti di***

Impresa Tonon Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso Emanuela Rizzi in Venezia, Santa Croce, 312/A;

sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2010, proposto da:

Mario Gava, Giuliano Salvador, Angelo Zanin, Riccardo Posocco, rappresentati e difesi dagli avv. Annamaria Tassetto, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Annamaria Tassetto in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

***contro***

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Antonella Cusin, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Venezia, Cannaregio, 23;

Comune di Colle Umberto, Comune di Conegliano, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Zanchettin, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

Provincia di Treviso, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Feltrin, Franco Botteon, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

Comune di Vittorio Veneto, non costituito in giudizio.

A.N.A.S. Spa, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;

***nei confronti di***

Impresa Tonon Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 comma 2° del Codice del Processo Amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2010, proposto da:

Mario Gava, Giuliano Salvador, Angelo Zanin, Riccardo Posocco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Annamaria Tassetto e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

***contro***

Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Ezio Zanon, Antonella Cusin, con domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio, 23;

Provincia di Treviso, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Sartori, Franco Botteon, Mario Feltrin, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;

Comune di Colle Umberto, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Zanchettin, con domicilio eletto presso Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;

***nei confronti di***

Impresa Tonon Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Pellegrini, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 comma 2° del Codice del Processo Amministrativo;

***per l'annullamento,***

quanto al ricorso n. 1139 del 2009:

- della deliberazione della Giunta comunale di Colle Umberto n. 39 del 03 Marzo 2009 ad oggetto “Piano di assetto del Territorio. Integrazione dell’accordo di pianificazione”.

- Della nota della Provincia di Treviso n. 117419 dell’11/12/2008 e della deliberazione della Giunta provinciale di Treviso n. 15492/2009.

Con motivi aggiunti del 02/10/2009:

- della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 13/05/2009 pubblicata dal giorno 08/06/2009 ad oggetto “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell’art. 23 della L. reg. 11/2004” nella parte in cui è stato proposto “l’accoglimento parziale” dell’osservazione n. 38 presentata dalla Società Tonon.

Con successivi motivi aggiunti dell’08/11/2011:

- Della deliberazione della Giunta provinciale di Treviso n. 211 Reg. del n. Prot. 87858/2011 del 22/08/2011 ad oggetto “Comune di Colle Umberto. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell’art. 15 comma 6 L R. n. 11/2004”;

- Della deliberazione del Consiglio Comunale di Colle Umberto n. 50 del 30/11/2010, ad oggetto “adozione piano di assetto del territorio L R. 11/2004”

- Del verbale della conferenza di servizi 29/07/2011 che esprime il consenso unanime del Comune e della Provincia al Piano di Assetto del Territorio;

- Della valutazione tecnica Provinciale n. 28 del 27/07/2011;

- Del parere del Comitato tecnico argomento n. 28 in data 27/07/2011;

- Dell’elaborato proposta di controdeduzioni alle osservazioni predisposto

dall'ufficio tecnico comunale;

- Del parere della Commissione VAS n. 40 del 07/07/2011.
- Delle norme tecniche del PAT con particolare riguardo agli art. 40 e 59 quest'ultimo come modificato a seguito del recepimento del parere della Commissione VAS e dell'accoglimento dell'"osservazione" presentata dall'impresa Tonon spa.
- Dell'elaborato del PAT "06 – VAS – Rapporto Ambientale con particolare riferimento alla nota inserita a pag. 16 a seguito dell'accoglimento dell'"osservazione" presentata dall'impresa Tonon Spa.
- Della deliberazione della Giunta Comunale di Colle Umberto n.99 del 22/09/2011 ad oggetto atto di indizio in ordine alla predisposizione del PI.

Con i motivi aggiunti del 24/01/2012:

della deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 15/11/2012 ad oggetto "Piano di Assetto del Territorio Comunale. Convalida ai sensi dell'art.6 L. n. 249/1968 della nomina/delega all'Assessore all'Urbanistica a rappresentare l'Amministrazione comunale nella Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art.15 comma 6 L. Reg.11/2004 per esprimere il consenso del Comune all'approvazione del piano";

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15/11/2012 ad oggetto "Piano degli Interventi – controdeduzioni alle osservazioni e approvazione ai sensi dell'art. 18 comma 4 L. Reg. 23/04/2004 n.11.

Con i motivi aggiunti del 22/10/2012,

della deliberazione del Consiglio comunale di Colle Umberto (TV) n. 22 del 05/07/2012, avente ad oggetto "Piano degli Interventi – adozione" ivi compresi i relativi elaborati anche grafici.

quanto al ricorso n. 1001 del 2010:

del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto 24/3/2010 n. 58, pubblicato nel B.U.R. 30/3/2010 n. 27, avente ad oggetto: "Comuni di Colle Umberto (TV), Conegliano (TV), Vittorio Veneto (TV), Provincia di Treviso e Anas S.p.A.; Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R.V. 29/11/2001, n. 35 per l'attuazione organica e coordinata di interventi di sistemazione dei punti critici della viabilità della SS 51 di Alemagna e contestuale riqualificazione dell'area ex Ipsa in Comune di Colle Umberto;

della deliberazione consiliare del 15/2/2010 n. 1 con cui il Comune di Colle Umberto ha espresso l'assenso sul contenuto dell'accordo di programma e delegato alla sottoscrizione l'Assessore all'Urbanistica;

della deliberazione consiliare 18/2/2010 n. 51.291 con cui il Comune di Conegliano ha esaminato lo schema di accordo e delegato alla sottoscrizione il Sindaco;

della deliberazione consiliare 18/2/2010 n. 3 con cui il Comune di Vittorio Veneto ha esaminato lo schema di accordo e delegato alla sottoscrizione il Sindaco;

della deliberazione giuntale 17/2/2010 n. 37 con cui la Provincia di Treviso ha approvato lo schema di accordo di programma e delegato alla sottoscrizione l'Assessore all'Urbanistica;

della deliberazione giuntale 16/2/2010 n. 332 con cui la Regione Veneto ha approvato lo schema di accordo di programma e delegato alla sottoscrizione il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica;

della Valutazione Tecnica Regionale allegata sub B) alla D.G.R. n. 332/2010;

del parere del Comitato ex art. 27 comma 2° L.R. 11/2004, argomento n. 29 in

data 10/2/2010, allegato sub B1 alla D.G.R. 332/2010;

del Verbale della Conferenza di Servizi 17/2/2010 in cui è stato verificato il consenso unanime sullo schema di accordo di programma; del Verbale della Conferenza di Servizi Decisoria 23/3/2010 e della deliberazione del Consiglio Comunale di Colle Umberto 14/4/2010 di ratifica dell'accordo di programma.

Nonchè con i motivi aggiunti depositati l'8/4/2011 per l'annullamento, dell'autorizzazione S.U.A.P. Edilizia 28/7/2010 n. 5008, prot. n. 3604, rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Colle Umberto all'Impresa Tonon S.p.A. per l'esecuzione di lavori di "Nuova costruzione di edificio commerciale";

del permesso di costruire 28/7/2010 n. 5008, prot. n. 3604, rilasciato dal Responsabile dei Servizi Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Colle Umberto all'Impresa Tonon S.p.A. per i lavori di "Costruzione di fabbricato commerciale per l'insediamento di una grande struttura di vendita nell'ambito della U.M.I. n. 1 individuata dalla scheda norma n. 6 del P.R.G.", e del parere n. 01 espresso dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 19/7/2010 con esito favorevole con prescrizioni, non conosciuto.

Nonchè con successivi motivi aggiunti, depositati il 2/1/2012, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

del provvedimento 25/10/2011 n. 10820 a firma del Responsabile della 2^ Area del Comune di Colle Umberto ad oggetto: "Autorizzazione unica 28/7/2010 n. 5008. Procedimento avviato in data 5/5/2011 con nota prot. n. 10129 per l'eventuale adozione del provvedimento di decadenza della stessa per mancato inizio dei lavori entro il termine annuale. Provvedimento conclusivo".

Nonchè con successivi motivi aggiunti depositati il 19/10/2012, per l'annullamento:

- dell'autorizzazione n. 556 del 05/07/2012 rilasciata dal Comune di Colle Umberto all'impresa Tonon Spa per "variante per ricavo nuova media struttura di vendita".

quanto al ricorso n. 1194 del 2010:

della deliberazione della Giunta Regionale n. 1137 del 23 Maggio 2010 pubblicata nel Bur 39 dell'11 Maggio 2010, avente ad oggetto "Piano Territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP) di Treviso. Approvazione. Art. 23 L. Reg. 11/2004", nella parte in cui ha approvato l'osservazione n. 38 presentata dalla Tonon SpA, così come contro dedotta dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.9 del 13/05/2009;

della Valutazione tecnica regionale n. 410 del 10/12/2009 allegata sub A) alla DGR n. 1137/2010;

del parere argomento n. 410 del 10/12/2009 del Comitato ex art. 27 L. Reg. 11/2004 allegato Sub A1 alla DGR 1137/2010;

della deliberazione del Consiglio Provinciale n.9 del 13/05/2009 ad oggetto "Piano Territoriale di coordinamento Provinciale. Controdeduzioni alle osservazioni ai sensi dell'art.23 della L. Reg. n. 11/2004", nella parte in cui è stato proposto "l'accoglimento parziale" dell'"osservazione" n.38 presentata dalla Tonon Spa deliberazione già aversata con i motivi aggiunti nel ricorso n. 1139/09, nonché per quanto possa occorrere della delibera consiliare n. 25/2008.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;



Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Colle Umberto, di Provincia di Treviso, di Impresa Tonon Spa e di Regione Veneto nel ricorso RG 1139/09, di Regione Veneto, di Comune di Colle Umberto, di Provincia di Treviso, di Comune di Conegliano, di Impresa Tonon Spa e di A.N.A.S. Spa nel giudizio RG 1001/2010 e, ancora, di Regione Veneto, di Provincia di Treviso, di Comune di Colle Umberto e di Impresa Tonon Spa nel giudizio RG 1194/2010;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Gli attuali ricorrenti affermano di essere cittadini e commercianti che risiedono, ed operano, nel Comune di Colle Umberto e nella c.d. località “Menarè” che, a sua volta, ricomprende il territorio di confine tra lo stesso Colle Umberto e i Comuni di Conegliano, Vittorio Veneto e S. Vendemiano, territorio quest’ultimo servito da un’unica strada e, precisamente, la SS 51 di Alemagna.

Nella stessa località “Menarè” risultava ubicato il complesso immobiliare dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura, con annesso fondo rustico, di proprietà della Provincia di Treviso.

La parte prevalente di detto complesso immobiliare risultava incidere in una zona classificata come “zona F1” (aree con destinazione pubblica o di uso

pubblico”), mentre la residua porzione (quella situata a nord) era inserita in zona agricola E2.

La Provincia di Treviso, avendo deciso di trasferire la scuola professionale all’interno di un diverso complesso scolastico, aveva chiesto al Comune di Colle Umberto la disponibilità a modificare la destinazione urbanistica dell’area in questione, in vista di una futura alienazione e, ciò, anche utilizzando l’istituto del programma integrato di riqualificazione urbanistica all’epoca disciplinato dalla L. n. 23/99.

La Provincia di Treviso, con deliberazione consiliare n. 19 del 18/04/2001, stabiliva di dare corso alla vendita mediante pubblico incanto del compendio immobiliare in questione, disponendo contestualmente che, il saldo del prezzo della compravendita (pari al 70% del totale), sarebbe stato pagato alla pubblicazione dell’accordo di programma approvativo del PIRUEA.

Questo Tribunale, con la sentenza n. 2419 del 12/07/2007, in seguito confermata dalla decisione del Consiglio di stato n. 3049/2008, annullava il Piruea successivamente approvato.

Pur a seguito di queste pronunce le Amministrazioni interessate procedevano, comunque, ad attivare dei nuovi procedimenti diretti ad introdurre una nuova pianificazione urbanistica e ambientale.

Con la deliberazione n. 25 del 30 Giugno 2008 la Provincia di Treviso adottava il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

Nello stesso periodo anche il Comune di Colle Umberto avviava il procedimento per la formazione del Piano di Assetto del Territorio, stabilendo di seguire la c.d. procedura concertata di cui all’art.15 della citata L. Reg. n.11/2004.

In data 22 Luglio 2008 veniva stipulato l'accordo di pianificazione con il quale veniva recepito il c.d. documento preliminare e, nel contempo, venivano definiti, in ossequio a quanto prescrive il comma 3 dell'art. 15 della disciplina sopra citata, gli obblighi reciproci delle parti che avevano sottoscritto lo stesso accordo.

Il Comune di Colle Umberto, con deliberazione di Giunta n. 39 del 03 Marzo 2009, stabiliva di integrare l'Accordo di Pianificazione, già sottoscritto con la Provincia di Treviso e la Regione Veneto in data 22/07/2008 - per la formazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Colle Umberto - , prevedendo espressamente l'impegno del Comune di inserire nello piano le previsioni relative al complesso ex sede dell'Istituto Professionale di Stato di Via Menarè.

Detta delibera di Giunta, unitamente alle analoghe determinazioni della Provincia di Treviso, venivano impugnate con il ricorso RG n. 1139/09.

Con i primi motivi aggiunti allo stesso ricorso veniva impugnata la delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 13/05/2009 con la quale si era disposto l'accoglimento parziale dell'osservazione n. 38 presentata dalla Società Tonon.

Con detta ultima delibera si era, infatti, modificato l'art. 82 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e, ciò, con l'inserimento, nell'ambito dello stesso, di un piano integrato di recupero edilizio dell'ex Istituto Scolastico Professionale per l'Agricoltura.

Con i secondi motivi aggiunti, sempre al ricorso RG 1139/09, venivano impugnati gli atti relativi all'approvazione del PAT.

Con i terzi e quarti motivi aggiunti venivano impugnati, rispettivamente l'adozione e l'approvazione del Piano degli Interventi del Comune di Colle

Umberto e, ciò, unitamente alla deliberazione di convalida della nomina/delega dell'assessore all'urbanistica a rappresentare il Comune di Colle Umberto nella conferenza di servizi convocata per esprimersi sul PAT.

Nel ricorso RG 1139/39 si costituiva la Provincia di Treviso, rilevando in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in conseguenza della natura endoprocedimentale degli atti impugnati e chiedendo, in subordine, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si costituiva, altresì, la Regione Veneto e l'impresa Tonon chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito.

Si costituiva, in ultimo, il Comune di Colle Umberto e il Comune di Conegliano rilevando la carenza di interesse al ricorso dei ricorrenti e chiedendo, in subordine, l'emanazione di una pronuncia di rigetto dello stesso giudizio in quanto infondato.

A seguito del proponimento del ricorso introduttivo di cui all'RG 1139/09 venivano poste in essere le Conferenze di servizi istruttorie del 17/12/2009, del 15/01/2010 e del 02/02/2010, in conseguenza delle quali il Comune di Colle Umberto, con la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 05/02/2010, acquisiva gli elaborati progettuali, disponendone la trasmissione alla Regione.

Veniva così approvato l'accordo programma, ai sensi dell'art. 32 della L. Reg. n. 35/2001, finalizzato alla sistemazione dei punti critici della viabilità della strada statale di Alemagna e contestuale riqualificazione dell'area ex Ipsa in Comune di Colle Umberto.

I ricorrenti procedevano all'impugnazione (con il ricorso RG 1001/2010) di

detto accordo programma, ritenendo che quest'ultimo fosse, in realtà, finalizzato al recupero delle prescrizioni del Piruea in precedenza annullato.

Con i primi motivi aggiunti venivano impugnati i titoli edilizi rilasciati nel Luglio 2010 dal Comune di Colle Umberto all'impresa Tonon, per la costruzione di un edificio commerciale individuato nella variante urbanistica sopra ricordata.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si è impugnato il provvedimento (prot. 10820) del 25/10/2011 con cui il Responsabile della 2° area del Comune di Colle Umberto aveva disposto l'archiviazione del procedimento di decadenza del titolo edilizio, rilasciato all'impresa Tonon.

Con i terzi motivi aggiunti, sempre al ricorso RG 1001/2010, venivano impugnati i provvedimenti con cui il Comune di Colle Umberto, nel luglio 2012, aveva approvato una variante al precedente titolo edilizio, finalizzata al ricavo di una media struttura di vendita e, quindi, rilasciato all'impresa Tonon la relativa autorizzazione commerciale.

Sempre nel ricorso RG 1001/2010 si costituiva il Comune di Colle Umberto e il Comune di Conegliano, la Regione Veneto, l'Anas l'impresa Tonon e la Provincia di Treviso, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato improcedibile, inammissibile e infondato nel merito.

Con il ricorso RG 1194/2010 venivano impugnati i provvedimenti con i quali si era adottato ed approvato il PTCP nella parte in cui si era disposta l'accoglimento dell'osservazione presentata dalla ditta Tonon per quanto concerne l'inserimento nello strumento urbanistico provinciale delle previsioni urbanistiche sostanziali contenute nel precedente Piruea.

In detto ultimo ricorso si costituiva la Regione Veneto, l'Impresa Tonon, la

Provincia di Treviso e il Comune di Colle Umberto.

All'udienza del 10 Aprile 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

## DIRITTO

1. In primo luogo va disposta la riunione dei ricorsi di cui agli RG 1139/2009, RG 1001/2010 ed RG 1194/2010, in considerazione della loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

In relazione agli stessi giudizi si ritiene come sia possibile prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari - in particolare per quanto attiene la presunta inammissibilità per mancanza di interesse dei ricorrenti -, in considerazione della manifesta infondatezza delle censure dedotte nel merito dei giudizi di cui si tratta e, ciò, pur considerando come dette eccezioni preliminari appaiano supportate da un apprezzabile grado di ammissibilità e fondamento.

1.1 Prima di entrare nell'esame del merito delle controversie si ritiene opportuno premettere che si procederà all'esame dei singoli ricorsi, avendo a riferimento la data di proposizione del ricorso introduttivo, esaminando gli stessi in ordine cronologico, nell'intento di esaurire la trattazione dapprima del primo ricorso (RG 1139/2009), poi del successivo RG 1001/2010 e sino all'ultimo (RG 1194/2010) e, ciò, indipendentemente dalla data di proposizione dei successivi motivi aggiunti.

1.2 In via, ancora, preliminare si ritiene indispensabile precisare come debba ritenersi non dirimente, e quindi non risolutiva ai fini della decisione dei ricorsi di cui si tratta, quell'argomentazione di parte ricorrente che, in quanto contenuta in pressochè tutti i ricorsi, è diretta ad evidenziare che la disciplina

urbanistica così impugnata sia stata finalizzata, alla reintroduzione nella pianificazione urbanistica generale del contenuto del PIRUEA, quest'ultimo già in precedenza annullato.

1.3 Sul punto deve essere evidenziato che il contenuto delle decisioni di questo Tribunale (Tar Veneto n. 2417/07) e del Consiglio di Stato (Cons. di Stato n. 3049/08), di annullamento del Piruea, non hanno alcun punto di contatto con i procedimenti e gli atti impugnati nei giudizi ora sottoposti a questo Collegio che, in quanto tali, riguardano diversi istituti urbanistici, diretti questi ultimi a porre in essere una complessiva riclassificazione dei territori interessati.

L'annullamento del Piruea, allora, deve essere circoscritto ad una valutazione di inidoneità dello strumento allora utilizzato (il Piruea appunto) ad introdurre una variazione urbanistica edilizia in quanto riferita alla struttura di vendita di cui si tratta.

Ne consegue che le sentenze citate non costituiscono il presupposto logico della fattispecie ora sottoposta a questo Collegio, ma al contrario devono ritenersi circoscritte a quel peculiare procedimento posto in essere e, ancora, a quegli specifici vizi in quella sede dedotti.

1.4 E' utile, infatti, ricordare come sul punto sia applicabile quel costante orientamento giurisprudenziale (da ultimo di veda T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 06-03-2013, n. 483) nella parte in cui ha sancito che... *“Le prescrizioni urbanistiche impartite nell'esercizio della potestà pianificatoria sono espressione di ampia discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio e le scelte effettuate, e che riguardando il merito dell'azione amministrativa, non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti con l'impostazione di fondo dell'intervento pianificatorio o manifestamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio ovvero ancora affette*

*da vizi macroscopici di logicità e razionalità riconducibili all'alveo dell'eccesso di potere?*

2. Tutto ciò premesso, può essere esaminato il contenuto del ricorso introduttivo di cui all'RG 1139/09, ricorso che deve essere ritenuto infondato. Con esso le parti ricorrenti impugnano le delibere del Comune di Colle Umberto e della Provincia di Treviso di approvazione del Piano di Assetto del Territorio (Integrazione dell'accordo di pianificazione), ritenendo che dette disposizioni avrebbero reintrodotta quanto contenuto nel Piruea e con riferimento al Complesso ex sede dell'Istituto Professionale di Stato.

2.1 In particolare, nel primo motivo del ricorso principale, si sostiene il venire in essere della violazione degli art. 13, 22 e 29 della L. Reg. n. 11/2004 e, ciò, unitamente alle disposizioni contenute nel Piano territoriale di coordinamento Provinciale e dell'art. 17 delle NTA.

Dette argomentazioni non possono essere condivise, così come non risulta condivisibile l'affermazione in base alla quale gli strumenti pianificatori del PAT e del PI non possono prevedere la localizzazione delle grandi strutture di vendita in ambiti diversi rispetto a quelli individuati dal PTCP.

2.2 Sul punto deve essere rilevato come la natura stessa del Piano di coordinamento Provinciale imponga la previsione di disposizioni a contenuto necessariamente "generico", il cui carattere non può non essere assimilato alla definizione di linee guida e direttive che, in quanto tali, richiedono la necessità di una successiva precisazione, di competenza di quella pianificazione di dettaglio attribuita ai singoli Comuni.

Deve essere rilevato, infatti, che proprio le disposizioni contenute negli art. 13 e 17 delle NTA contengono espressamente norme qualificate come "direttive" e non "vincoli", questi ultimi i soli in grado di prevedere un'operatività anticipata



nella forma della “salvaguardia”.

Il motivo è, pertanto, infondato.

3. Con riferimento al secondo motivo (del tutto analogo al terzo motivo di impugnazione del ricorso RG 1194/2010) parte ricorrente sostiene il venire in essere di un eccesso di potere, per illogicità e contraddittorietà, in quanto riferito al comportamento della Provincia di Treviso che, in un primo momento, avrebbe approvato un determinato contenuto del PTCP e, in seguito, avrebbe richiesto alla Regione Veneto di integrare il PAT con la previsione del centro commerciale.

3.1 Sul punto, va rilevato l'inesistenza di detto presunto comportamento contraddittorio e, ciò, considerando come le Amministrazioni di cui si tratta si siano limitate ad introdurre la previsione di una grande struttura di vendita nell'espressione di quei poteri, pienamente discrezionali, di classificazione del territorio.

3.2 Le previsioni contestate, è utile ancora ricordarlo, sono state inserite in un PTCP e, dunque, nell'ambito di una pianificazione urbanistica di livello provinciale, diretta a introdurre delle linee guida e delle direttive di massima per quanto attiene la predisposizione del PAT, quest'ultima di competenza del singolo Comune.

3.3 La manifestazione, così posta in essere, di detto potere deve ritenersi conforme a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 267/2000 - unitamente agli art. 117 e 118 della Costituzione-, disposizioni queste ultime la cui lettura consente di individuare i poteri di pianificazione attribuiti alla Provincia.

3.4 Detti poteri se, in materia di ambiente e di tutela dell'ecosistema, consentono alla Provincia di introdurre disposizioni prescrittive e vincolanti

per il territorio di riferimento, assumono una caratterizzazione del tutto differente quando la stessa Provincia procede ad introdurre disposizioni relative alla pianificazione urbanistica.

E' lo stesso art. 20 del Testo Unico degli Enti Locali sopra citato che, nel definire il contenuto del piano in questione, sancisce come lo stesso debba prevedere l'indicazione delle diverse destinazioni del territorio e, in ciò, attribuendogli una valenza non solo ambientale, ma anche urbanistica.

In tali ipotesi il PTCP assume i caratteri di uno strumento più propriamente di indirizzo e di coordinamento, così come peraltro espressamente disciplinato nell'art. 22 della L. Reg. n.11/2004.

Quest'ultima disposizione, nell'applicare la disciplina "nazionale" nel contesto della Regione Veneto, prevede alla lettera K), che il piano Territoriale Provinciale indica *"gli obiettivi e gli elementi fondamentali per l'assetto del territorio, i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi di interesse pubblico di rilevanza provinciale"*.

3.5 Come hanno rilevato alcune pronunce di merito (si veda ad esempio TAR Liguria Sez. I dell'08/07/2005 n. 1066) *"il PTCP coniuga da una parte le funzioni di disciplina urbanistica assegnate dall'art.5 L. n. 1150/1942 al Piano territoriale di coordinamento e dall'altra alla tutela dei valori paesistici ed ambientali rimesse al Piano Territoriale paesistico dall'art. 1 L. n. 431/1985: quindi appartiene a quella categoria di piani chiamati a comporre unitariamente lo sviluppo urbanistico del territorio con l'armonizzazione delle indicazioni dei vari piani comunali e dall'altro ad imporre una specifica tutela dei valori ambientali anche mediante la puntuale indicazione di vincoli e prescrizioni"*.

3.6 Ne consegue che una volta adottate le "linee guida" contenute nel Piano di

coordinamento del territorio, resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di dettagliare e specificare le singole aree, circostanza che si è realizzata nel caso di specie nel momento in cui le Amministrazioni sopra ricordate hanno introdotto la previsione di una grande struttura di vendita di cui si tratta.

Il motivo è pertanto infondato.

4. Deve ritenersi infondato anche il terzo motivo, sempre del ricorso principale, mediante il quale parte ricorrente sostiene l'esistenza di una violazione dell'art. 15 della L. Reg. n. 11/2004, in quanto l'accordo di pianificazione, sottoscritto con la Regione Veneto, conterrebbe una scelta di merito (la previsione della struttura di vendita di cui si tratta), incompatibile con la struttura procedimentale dello stesso accordo programma propedeutico alla definizione del PAT.

4.1 La semplice lettura dell'art. 15 smentisce le tesi di parte ricorrente.

Detta norma, nel disciplinare una modalità di formazione del PAT, ispirata alla concertazione tra Comune e Provincia, persegue l'intento di giungere alla definizione dello stesso piano, mediante il consenso dei vari Enti interessati e, quindi, mediante la conclusione di un vero e proprio accordo vincolante avente ad oggetto sia, i contenuti sia, le modalità di formazione del piano.

Ne consegue come detta formazione "*concertata*" del PAT, comprende che nell'ambito degli stessi Enti vada ricercata ed individuata anche la definizione – e la condivisione – del contenuto di cui si tratta e, quindi, anche di quelle scelte di "*merito*" relative alla pianificazione urbanistica e alla destinazione di una singola area.

4.2 Si consideri ancora, che, come correttamente ha rilevato la Provincia di

Treviso, dell'accordo di pianificazione, fa parte anche il documento preliminare che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. Reg. 11/2004, contiene - a sua volta - le “*scelte strategiche*” in quanto riferite alle aree di cui si tratta, facendo così riferimento ad una previsione che non può non riguardare la predisposizione di linee guida e direttive, suscettibili di essere meglio specificate negli ulteriori piani di attuazione.

Il motivo è, pertanto, infondato.

5. Nel quarto motivo (con una censura analoga a quelle sostenute nel settimo motivo del ricorso RG 1001/2010 e nel quarto motivo del ricorso RG 1194/2010 e, ancora, nel terzo motivo dei primi motivi aggiunti al ricorso di cui si tratta) si deduce la violazione dell'art. 13 e 15 della L. Reg. 11/2004 rilevando l'inidoneità dell'area della ex scuola professionale a costituire il riferimento per l'edificazione del centro commerciale in questione.

5.1 La censura non è di pregio in quanto è del tutto evidente come la previsione del centro commerciale integri una scelta di merito, insindacabile da questo Collegio.

5.2 Sul punto, pur rinviando a quanto già sopra precisato, va comunque ribadito che le previsioni impugnate risultano pienamente legittime in quanto conformi a quell'orientamento in materia di Piano Regolatore Generale, laddove si è previsto che: “*a) le scelte effettuate dall'amministrazione nell'adozione del piano costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (si veda anche Cons. St., sez. IV, 8 febbraio 1999, n. 121); b) in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali dell'amministrazione, riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai*

*criteri generali - di ordine tecnico discrezionale - seguiti nell'impostazione del piano stesso* (Cons. St., ad. plen., 22 dicembre 1999, n. 24; sez. IV, 19 gennaio 2000, n. 245; sez. IV, 24 dicembre 1999, n. 1943; sez. IV, 2 novembre 1995, n. 887, sez. IV, 25 febbraio 1988, n. 99)”.

5.3 Deve, inoltre, essere ribadito, anche in questa sede, che le precedenti sentenze di annullamento del Piruea, lungi dall'entrare nel merito delle valutazioni dell'Amministrazione, si sono limitate a sancire l'illegittimità della procedura utilizzata.

Il motivo è pertanto infondato.

6. Per quanto concerne il primo ricorso per motivi aggiunti va rilevato come esso abbia ad oggetto l'impugnativa della deliberazione del Consiglio Provinciale n.9 del 13/05/2009, con la quale la Provincia di Treviso, ha ritenuto di accogliere, seppur parzialmente, l'osservazione della ditta Tonon, modificando così l'art. 82 delle NTA del Piano Territoriale Provinciale.

Con il primo e il secondo motivo (la cui trattazione è analoga a quanto eccepito nel terzo motivo del ricorso RG 1194/2010), si sostiene il venire in essere di un comportamento contraddittorio da parte della Provincia che avrebbe, di fatto, reintrodotto il contenuto del Piruea nel Piano territoriale di coordinamento.

6.1 Detta censura, diretta a rilevare una presunta “*contraddittorietà*”, è stata già esaminata con riferimento al secondo motivo del ricorso introduttivo, argomentazioni alle quali si rinvia per quanto in questa sede non precisato.

6.2 Sul punto va comunque ricordato che il Piano Territoriale di coordinamento non deve ritenersi incompatibile con la previsione di una struttura di vendita.

E' del tutto assente, infatti, una disposizione espressa che impedisca di introdurre modifiche di dettaglio e previsioni determinate e, ciò, peraltro considerando come tra i contenuti peculiari del Piano Provinciale di coordinamento debbano iscriversi proprio quelle materie relative alla definizione della viabilità delle aree e, ciò, così come previsto nel piano impugnato, unitamente alla localizzazione della struttura commerciale in questione.

6.3 Deve ritenersi che introdurre il recupero edilizio dell'Istituto Scolastico per l'Agricoltura di Colle Umberto costituisce l'espressione di un potere di pianificazione urbanistica, diretto a valutare l'incidenza sulla stessa area di una grande struttura di vendita e, quindi, di un intervento di interesse pubblico che esula dall'ambito prettamente comunale per investire quello dell'intera Provincia.

6.4 Ne consegue che deve ritenersi che la Provincia di Treviso, con l'accoglimento dell'osservazione dell'Impresa Tonon, e la modifica dell'art. 82 delle NTA, abbia pienamente espresso i propri poteri in materia urbanistica, così come disciplinati dall'art. 22 della L. reg. n.11/2004.

Il motivo è, pertanto, infondato.

7. Per quanto attiene la terza censura si rinvia a quanto sopra argomentato con riferimento al quarto motivo del ricorso introduttivo.

8. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti si impugnano gli atti conclusivi del procedimento che ha portato il Comune di Colle Umberto ad adottare e ratificare il Piano di Assetto del Territorio, unitamente alla delibera (la n.99 del 22/09/2001) con la quale il Comune di Colle Umberto ha approvato gli indirizzi per la predisposizione del Piano di Intervento, stabilendo in

particolare di apportare migliorie all'accordo programma in precedenza concluso.

I vizi dedotti sono sia, "autonomi" sia, nel contempo, integrati da vizi di illegittimità derivata, rispetto a quanto dedotto nel ricorso RG 1001/2010 e, ancora, nel ricorso RG 1194/2010.

8.1 Deve essere preliminarmente evidenziato che i primi sette motivi, contenuti in detto secondo ricorso per motivi aggiunti, corrispondono a quanto impugnato nel ricorso RG 1001/2010 e precisamente nei secondi motivi aggiunti, circostanza quest'ultima che consente una trattazione unitaria delle argomentazioni trattate.

8.2 Con il primo motivo si sostiene l'illegittimità dell'accordo programma impugnato con il ricorso RG 1001/2010 in quanto detto strumento di pianificazione avrebbe potuto essere utilizzato solo in funzione di specifiche competenze riferite alla Regione Veneto e, quindi, non per approvare una variante del Comune di Colle Umberto.

8.3 Dette argomentazioni sono infondate.

La lettura dell'art. 32 della L. Reg. 35/2001 consente di evidenziare l'assenza di una prescrizione diretta a limitare o circoscrivere l'utilizzo dell'istituto dell'accordo programma e, ciò, considerando che il riferimento alle competenze regionali, presente nella stessa disposizione, non è diretto a limitare l'ambito dell'incidenza dell'istituto di cui si tratta.

8.4 Si consideri ancora che proprio dall'esame della delibera di Giunta n. 3943 del 22/12/2009, unitamente a quanto previsto nelle premesse dell'accordo programma, è possibile evincere come lo stesso accordo sia finalizzato al miglioramento della viabilità di un'area che ha una valenza sopra comunale e

sovra provinciale e, ciò, con un'ampiezza degli interventi non limitati alle aree in cui incide la struttura di vendita di cui si tratta.

8.5 L'accordo, è utile ricordarlo, aveva quale suo obiettivo prioritario la sistemazione dei punti critici della viabilità della Strada Statale Alemagna (SS 51), circostanza quest'ultima che non può non evidenziare l'esistenza di un rilevante interesse regionale, diretto al miglioramento della sicurezza della più importante arteria stradale dell'area di cui si tratta.

8.6 Ne consegue che il proponimento dell'accordo programma va inquadrato in detta fattispecie, in relazione alla quale assumono una caratterizzazione "accessoria" anche quelle previsioni urbanistiche finalizzate all'attuazione dei progetti di cui si tratta.

8.7 Si consideri, ancora, che la scelta di utilizzare l'istituto dell'accordo programma deve ritenersi conforme all'intento di impegnare l'impresa Tonon alla realizzazione di precisi interventi di viabilità e infrastrutturali.

8.8 Sempre con riferimento alla censura di cui si tratta deve, in ultimo, ritenersi insussistente la fattispecie dello "sviamento" che, al contrario, parte ricorrente vorrebbe ricollegare alla circostanza in base alla quale le opere che la ditta Tonon si era impegnata a realizzare, con la sottoscrizione dell'accordo, risulterebbero di entità e valore non paragonabile al plusvalore riconducibile al mutamento di destinazione del compendio immobiliare di cui si tratta.

8.9 Al di là delle affermazioni di principio, devono ritenersi condivisibili quelle argomentazioni della società Tonon, laddove nella propria memoria, ricorda le circostanze in relazione alle quali è maturata la sottoscrizione dell'accordo programma di cui si tratta.

In una fase antecedente alla sottoscrizione di quest'ultimo vi era stata, infatti,



lo svolgimento di una gara pubblica, l'acquisizione della proprietà dell'immobile da parte dell'Impresa Tonon e, ancora, l'assunzione, da parte della stessa società, di specifici impegni di ridefinizione delle infrastrutture e della viabilità dell'area di cui si tratta.

8.10 E' sempre detta parte resistente a ricordare come, a fronte di precisi oneri economici espressamente assunti, l'attuazione del progetto sia rimasta paralizzata per lungo tempo, circostanza quest'ultima che è lecito presumere, abbia quanto meno diminuito quei margini di profitto pur correlati alla realizzazione di un centro commerciale.

Ne consegue che le argomentazioni delle parti ricorrenti non sono suscettibili di integrare l'esistenza del vizio di sviamento dedotto, riferendosi a circostanze non provate nel caso di specie.

9. Con la seconda censura, del secondo ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente deduce la violazione di una circolare del Segretario Generale della Regione Veneto (del 12/02/2010 prot. 82300/110.00/D.300.01.6) nella parte in cui prevede alcuni indirizzi operativi in merito alle modalità adottare nella conclusione degli accordi programma di cui all'art. 32 della L. Reg. 35/2001.

In particolare, si rileva come l'Amministrazione non avesse proceduto all'approvazione del contenuto delle osservazioni relative alla proposta di pianificazione dell'impresa Tonon, prima che lo stesso accordo, così modificato, fosse effettivamente approvato dalla successiva Conferenza di Servizi.

9.1 Sul punto va evidenziato che l'eccezione proposta è fondata sul contenuto di una circolare che, di per sé, non è suscettibile di imporre alcun obbligo, in quanto tale diretto a sancire la necessità di realizzare determinati adempimenti

da parte di enti distinti (comuni e Province).

9.2 Come insegna un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. IV, 27-11-1996, n. 1246), seppur riferito ad una diversa fattispecie, *“Le circolari aventi contenuto interpretativo costituiscono atti meramente interni dell'amministrazione e, per loro natura, non sono idonee ad apportare direttamente vincoli o vantaggi a terzi oppure a disciplinare direttamente i rapporti con l'amministrazione medesima, qualora non siano state recepite negli atti emanati al riguardo dall'organo competente, nè, di conseguenza, sono di per sè immediatamente impugnabili...”*.

9.3 Si consideri, ancora, che il contenuto della stessa circolare non esclude che il Consiglio comunale possa adottare un'apposita delibera che, nell'attribuire al proprio rappresentante i poteri di sottoscrizione dell'accordo, deleghi allo stesso soggetto il compito di verificare se le modifiche introdotte in sede di Conferenza di servizi siano tali da incidere nel merito della manifestazione di volontà già espressa.

9.4 Deve, inoltre, essere rilevato che l'esame delle singole correzioni apportate allo schema di convenzione permette di evidenziare come si fosse in presenza di elementi di dettaglio, alcuni persino diretti ad operare la correzione di errori materiali, elementi questi ultimi che non inficiano nella sostanza il contenuto dell'accordo in precedenza deliberato dai singoli comuni.

Ne consegue come la censura di cui si tratta deve ritenersi infondata.

10. E', altresì, infondato il terzo motivo, proposto con il secondo ricorso per motivi aggiunti, nella parte in cui si censura il fatto, in base al quale, l'accordo programma sarebbe stato concluso in difetto del consenso unanime dei soggetti interessati dall'accordo.

10.1 Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, va rilevato come

sia del tutto evidente che i soggetti deputati alla sottoscrizione dell'accordo programma devono individuarsi solo con riferimento a quegli Enti che hanno assunto specifici obblighi o, nel contempo, hanno emesso dei provvedimenti nell'ambito del contenuto, o comunque, in attuazione dell'accordo sottoscritto.

10.2 I soggetti menzionati dai ricorrenti (il Consorzio di Bonifica Sinistra del Piave, l'Enel, il Servizio Forestale ed il Genio Civile) non integrano le caratteristiche sopra delineate e, ciò, considerando che gli stessi Enti si sono limitati ad emanare atti propedeutici che, devono considerarsi del tutto privi di alcuna efficacia "lesiva" o, ancora, di un qualunque effetto idoneo a determinare l'assunzione di precisi impegni e oneri.

E' del tutto evidente che solo il contenuto sopra citato avrebbe richiesto la necessità di una sottoscrizione dell'accordo programma, anche nei confronti degli Enti in questione.

Ne consegue come la relativa censura può essere respinta.

11. Nel quarto motivo si contesta il fatto che la Valutazione di Incidenza Ambientale non sia stata acquisita, prima dello svolgimento della conferenza decisoria che ha fatto proprio il PAT di cui si tratta e, ciò, in attuazione di quanto prescritto da un parere del Comitato ex art. 27 L. Reg. 11/2004.

E' sempre parte ricorrente a rilevare che, nel caso di specie, anche l'accordo programma avrebbe dovuto essere sottoposto alla valutazione ambientale strategica.

In particolare si deduce che la necessità del Vinca risulterebbe contenuta nel sopra citato parere del Comitato, laddove si preciserebbe che sul territorio del Comune di Colle Umberto è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC).

11.1 Dette argomentazioni vanno disattese.

Dall'esame degli atti in causa è possibile verificare come l'area in questione sia considerevolmente distante dall'area definita "SIC", circostanza quest'ultima pienamente dimostrata negli atti in causa e che, in quanto tale, deve ritenersi sufficiente a rigettare l'eccezione proposta da parte ricorrente.

11.2 Per quanto concerne la presunta necessità di acquisire il parere di valutazione strategica, anch'essa sostenuta nella censura in questione, va rilevato come l'art. 4 della L. Reg. n. 11/2004 non assoggetti a VAS il peculiare istituto dell'accordo programma, bensì, solo ed esclusivamente, determinati piani urbanistici, elencati nel testo della stessa norma.

11.3 L'art. 4 sopra citato contiene, inoltre, un espresso rinvio ai poteri propri della Regione per quanto riguarda la definizione dei criteri delle modalità di applicazione della VAS e, ciò, in considerazione dei diversi strumenti di pianificazione previsti da ciascuna disciplina regionale.

In applicazione di detta disposizione la delibera n. 791 del 31/03/2009 della Giunta della Regione Veneto ha ritenuto di escludere dalla VAS, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 152/2006 - e in sede di prima applicazione della stessa disciplina -, proprio quelle varianti ai piani urbanistici che (come nel caso in esame) siano conseguenti all'approvazione di progetti puntuali, oggetto di un accordo di programma di cui all'art. 32 della L. reg. 35/2001.

11.4 L'infondatezza delle argomentazioni dedotte risulta ulteriormente confermata dalla circostanza, in relazione alla quale, la disposizione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 deve ritenersi comunque, inapplicabile e, ciò, considerando che l'area oggetto dell'intervento non eccede i 10 ettari, presupposto quest'ultimo, come sostenuto da parte ricorrente, per applicare la

disciplina ambientale sopra citata.

Sul punto va rilevato come il Comune di Colle Umberto, depositando un'apposita documentazione, ha dimostrato l'effettiva ampiezza dell'area oggetto dell'intervento, consentendo di smentire le deduzioni sopra ricordate.

11.5 Ma anche a prescindere da detto ultimo rilievo la censura non deve ritenersi ammissibile e, ciò, considerando che l'art. 6 comma 2 lett.a) del D.Lgs n. 152/2006, nella versione antecedente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 04/2008, stabilisce che sono sottoposte a VAS quelle varianti che si riferiscono a progetti, a loro volta, assoggettati a VIA.

11.6 Ne consegue come, ai fini di individuare la necessità o meno che un area sia soggetta al parere di valutazione strategica, deve ritenersi, che sia del tutto influente il riferimento all'ampiezza della stessa area interessata dalla variante urbanistica, risultando determinate, al contrario, che la stessa area sia già sottoposta a VIA.

11.7 La previsione urbanistica del centro commerciale di cui si tratta non deve considerarsi nemmeno sottoposta a VIA e, ciò, considerando che l'art. 18 comma 7 della L. Reg. 15/2004 prevede la necessità di detto parere, solo per quanto attiene le peculiari tipologie delle "grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali", con superficie di vendita superiore a ottomila metri quadri.

11.8 Nel caso di specie non solo non siamo in presenza di una "grande struttura di vendita o di un parco commerciale", così si avrà modo di seguito di dimostrare, ma di una struttura di vendita che non raggiunge il limite sopra ricordato degli "ottomila" metri quadri.

L'inesistenza di detta ultima circostanza, unitamente alle argomentazioni sopra

rilevate, consente di ritenere infondato il motivo di cui si tratta.

12. Con riferimento al quinto motivo parte ricorrente evidenzia come, nella stesura originaria del PTCP, non fosse stata prevista la realizzazione della struttura di cui si tratta, circostanza quest'ultima che avrebbe determinato il venire in essere di un contrasto, tra lo stesso Piano territoriale di coordinamento e il contenuto dell'accordo programma.

Parte ricorrente sostiene, ancora, come, a seguito dell'adozione del PTCP, sarebbero applicabili le misure di salvaguardia previste in funzione dello stesso piano, circostanza quest'ultima suscettibile di incidere sulle posizioni soggettive dei ricorrenti.

12.1 Dette argomentazioni non possono essere condivise.

Deve essere premesso che, contrariamente a quanto sopra affermato, la mancata previsione nel testo originario del PTCP della struttura commerciale, non costituisce una circostanza suscettibile di determinare il vizio di eccesso di potere.

E' del tutto legittimo che le Amministrazioni interessate, nel pieno esplicarsi della propria discrezionalità, possano procedere a modificare la classificazione delle aree interessate da una precedente pianificazione urbanistica e ambientale e, ciò, proprio in considerazione del proponimento di quelle osservazioni da parte dei soggetti interessati e intervenuti a vario titolo nel procedimento in corso di svolgimento.

12.2 Come già ricordato, le particolari caratteristiche dell'istituto del Piano di coordinamento Provinciale prevedono che detto piano possa contenere la disciplina sia, di "*direttive*" che, nel contempo, di vere e proprie "*prescrizioni*", disponendo espressamente la non efficacia e la non applicabilità delle stesse

“direttive” e, ciò, fino all’approvazione definitiva dello stesso piano.

Ne consegue che nessuna misura di salvaguardia può essere correlata alle “*direttive*”, misure di salvaguardia che, al contrario e ai sensi dell’art. 29 della L. Reg. n.11/2004, devono ritenersi strettamente consequenziali all’applicazione delle misure individuate quali “*prescrizioni*”.

12.3 Nel rilevare come le disposizioni ora impugnate si riferiscono, per quanto concerne il loro contenuto, a mere “*direttive*”, è possibile ritenere infondata la censura di cui si tratta.

13. Nel sesto motivo si deduce la violazione del rapporto tra piano regolatore generale, piano attuativo e permesso di costruire.

Parte ricorrente ricorda come la variante al PRG di Colle Umberto proceda a suddividere il compendio immobiliare di cui si tratta in tre “unità minime di intervento”.

In relazione a dette “unità minime”, l’illegittimità degli atti impugnati viene ricondotta alla circostanza, in base alla quale, la realizzazione della struttura di vendita sarebbe stata prevista mediante l’esecuzione di un intervento diretto e, quindi, prescindendo dall’emanazione di un successivo piano attuativo.

13.1 Con riferimento alle argomentazioni di parte ricorrente va evidenziato, in primo luogo, come deve ritenersi inesistente una disposizione diretta a sancire l’obbligo di emanare una disciplina attuativa, diretta, in quanto tale a realizzare singoli interventi edilizi.

E’, infatti, necessario considerare che la scheda planimetrica dell’intervento di cui si tratta contiene, già di per sé, tutti quegli elementi idonei a permettere un’esatta individuazione delle infrastrutture e delle aree a standards, nonché degli indici edificatori.

13.2 Ne consegue come l'emanazione di un'ulteriore pianificazione di dettaglio sarebbe risultata comunque ultronea, e quindi non necessaria, rispetto alle prescrizioni già approvate e contenute nell'accordo programma che, in quanto tali, riguardano anche quegli impegni assunti dal privato e, ciò, unitamente al computo degli oneri di urbanizzazione e i tempi di realizzazione dell'intervento.

La censura è, pertanto, infondata.

14. Con il settimo motivo parte ricorrente sostiene che l'area, ex sede dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, non sarebbe idonea all'utilizzo previsto dal Piruea, poi successivamente annullato da questo Tribunale e, ciò, anche in considerazione della particolare viabilità che andrebbe ad incidere nella zona circostante all'opera di cui si tratta.

E' sempre parte ricorrente che rileva come la sentenza di annullamento del precedente Piruea avrebbe affermato che la realizzazione del sistema delle rotonde non costituisca una soluzione al problema dell'aggravio di traffico urbano, derivante dall'insediamento del nuovo centro commerciale.

14.1 La censura, in realtà, si limita ad estrapolare una frase contenuta nella sentenza di questo Tribunale e, ciò, senza considerare quanto già ricordato in relazione al contenuto delle sentenze di annullamento del precedente Piruea che, in quanto tali, prescindono da un esame del merito della previsione urbanistica adottata dall'Amministrazione.

14.2 Ne consegue come deve ritenersi pienamente legittimo il comportamento di quelle Amministrazioni, ora parti resistenti, che a seguito dell'annullamento del Piruea, hanno ritenuto di individuare dei differenti istituti urbanistici, ritenendo così di far ricorso ad un diverso percorso metodologico al fine di



introdurre una modifica della disciplina urbanistica previgente.

14.3 Si deve, altresì, evidenziare che, proprio l'incidenza della fattispecie di cui si tratta nell'ambito del "*merito*" amministrativo, consente di ritenere che, anche a seguito delle sentenze di annullamento del Piruea, dovesse ancora considerarsi esistente quella facoltà, delle Amministrazioni in questione, di procedere ad una nuova pianificazione urbanistica dell'area in quanto finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico.

L'assunto è, pertanto, infondato.

15. Prima di esaminare i motivi successivi, sempre contenuti nel secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso 1139/09, va chiarito che le censure che d'ora in avanti saranno trattate (individuate con la lettera " B" da parte ricorrente), sono contenute anche nel ricorso RG 1194/2010.

Ne consegue l'opportunità di procedere ad una trattazione unitaria delle argomentazioni dedotte.

15.1 Dette argomentazioni riguardano i vizi di invalidità derivata della delibera della Giunta Regionale del Veneto n.1137/2010, delibera con la quale la Regione approvava definitivamente l'osservazione dell'impresa Tonon e che permetteva di inserire nel PTCP la previsione del centro commerciale di cui si tratta.

Ne consegue che, per la parte ricorrente, l'impugnato PAT è inficiato in via derivata anche dai vizi di illegittimità sollevati nel ricorso RG 1194/2010, avverso la delibera n. 1137/2010 di approvazione del PTCP.

16. Ciò premesso va rilevato che, nell'ottava censura dei secondi motivi aggiunti, si sostiene la violazione degli art. 22 e 23 della L. Reg. n. 11/2004, ritenendo che la Provincia di Treviso, a seguito dell'accoglimento

dell'osservazione presentata dalla ditta Tonon, avrebbe dovuto pubblicare nuovamente lo strumento urbanistico, in considerazione del rilievo e dell'incidenza della modifica approvata.

L'assunto è infondato.

16.1 In primo luogo va rilevato come non sia vigente alcuna disposizione diretta a sancire l'obbligo di ripubblicare un PTCP a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e, ciò, a prescindere dal fatto che queste ultime siano, più o meno, di rilievo nella struttura del piano di cui si tratta.

16.2 Si consideri, ancora, che parte ricorrente si sia limitata ad affermare il venire in essere di *“una rilevantissima modifica sostanziale rispetto al PTCP adottato”*.

Non è stata fornita alcuna prova in relazione alla quale sia possibile concludere, con certezza, che detta modifica sia predominante e sostanziale per il mutamento dell'intera struttura di un piano che, è utile ricordarlo, riguardava una pluralità di fattispecie, in quanto riferite, ad esempio, ad una rimodulazione della viabilità dell'intera area oggetto del piano e, ancora, ad una nuova classificazione di aree della Provincia di Treviso.

16.3 Si consideri che, come già sopra evidenziato, l'intervento contestato deve ritenersi compatibile con la struttura e le caratteristiche dello stesso Piano di Coordinamento Provinciale e, ciò, considerando che gli art. 12, 13 e 17 della L. Reg. n. 11/2004 ammettono, espressamente, che detto piano contenga la localizzazione di strutture relative alla grande distribuzione.

16.4 L'esame della documentazione in atti consente di rilevare come, malgrado dette modifiche, la disciplina urbanistica dell'area - e il complesso delle prescrizioni e delle direttive -, siano rimaste, nei suoi aspetti essenziali, pressochè immutate rispetto alla previsione originaria.

16.5 Sul punto è possibile applicare quell'orientamento giurisprudenziale, confermato in una recente pronuncia (Cons. Stato Sez. IV, 12-02-2013, n. 845) nella parte in cui ha previsto che *“non sussiste l'obbligo di riadozione del piano regolatore adottato dal Comune (previo annullamento o revoca del precedente) nè quello di ripubblicazione, ai sensi dell'art. 9 Legge del 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), del piano stesso, qualora le modifiche apportate dal Comune d'ufficio, o su richiesta della Regione, non abbiano determinato un mutamento essenziale del suo contenuto, traducendosi in un nuovo progetto di piano (Conferma della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, n. 183/2005)”*.

16.6 Anche questo Tribunale, in una precedente decisione (T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 26-04-2011, n. 693), ha avuto modo di affermare che *“nell'interpretazione dell'art. 10 della legge n. 1150 del 1942 (nel testo modificato dall'art. 3 della legge n. 765 del 1967) e nello sforzo di delineare il "giusto procedimento" di perfezionamento di un piano urbanistico, la giurisprudenza è costante nel ritenere necessaria la ripubblicazione del piano allorché, in un qualunque momento della procedura che porta alla sua approvazione (ed in particolare quando ciò avvenga a seguito dell'accoglimento delle osservazioni presentate), vi sia stata una rielaborazione complessivamente innovativa del piano stesso, e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che hanno presieduto alla sua impostazione”*.

Nel rilevare come le circostanze sopra ricordate siano del tutto inesistenti nel caso di specie è possibile respingere la censura di cui si tratta.

17. Con il nono motivo parte ricorrente sostiene che, con l'accoglimento dell'osservazione presentata dalla ditta Tonon, sarebbe stata violata la natura del PTCP quale atto di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli strumenti urbanistici comunali.

17.1 Anche detta tesi non può essere condivisa.

Per effetto dell'accoglimento dell'osservazione di cui si tratta la Provincia di Treviso ha modificato l'art. 82 delle NTA del PTCP, acquisendo di fatto nello stesso PTCP le previsioni urbanistiche elaborate in occasione degli accordi sottoscritti.

17.2 Si consideri ancora che, come in precedenza già evidenziato, il contenuto dello stesso art. 82, è compatibile con la generale previsione di cui all'art. 22 della L. Reg. 11/2004, nella parte in cui prevede che il PTCP individui ambiti idonei alla pianificazione di nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita.

La censura va, pertanto, disattesa.

18. E' altrettanto infondato il decimo motivo con il quale parte ricorrente riprende i rilievi già esaminati, in quanto riferiti al comportamento contraddittorio della Provincia di Treviso, affermando come dette contraddizioni devono intendersi estese anche nei confronti della delibera di approvazione del PTCP.

18.1 Sul punto si richiama quanto contenuto nel secondo motivo del ricorso introduttivo, sempre al giudizio RG 1139/09.

19. Con l'undicesimo motivo (analogo anch'esso a quanto già dedotto con riferimento al settimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio RG 1001/2010), si contesta la scelta di prevedere nell'area un insediamento commerciale di circa 123.000 metri cubi.

19.1 Si tratta di affermazioni che, come già in precedenza rilevato, attengono alla "valutazione" posta in essere dalle Amministrazioni interessate, valutazione attinente al merito amministrativo e, pertanto, insindacabile da parte di questo Tribunale.

Anche qui, e con riferimento alla dedotta “contraddittorietà” dei provvedimenti adottati deve ritenersi applicabile quel costante, e già ricordato, orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. IV, 26-02-2013, n. 1187) nell’ambito del quale si è evidenziato che *“Le scelte effettuate dalla Pubblica amministrazione in sede di formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale sono accompagnate da un’amplissima valutazione discrezionale per cui, nel merito, appaiono insindacabili e sono per ciò stesso attaccabili solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse (Conferma della sentenza del T.a.r. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, n. 475/2010)”*.

Il motivo è, pertanto, infondato.

20. Il secondo ricorso per motivi aggiunti al giudizio 1139/09, dopo aver esaurito i vizi di illegittimità derivata, prosegue con la trattazione di vizi propri (rubricati con la lett. C) e per quanto attiene l’approvazione e la ratifica del PAT.

21. In particolare con il dodicesimo motivo si evidenzia che, in violazione di quanto previsto dall’art. 15 comma 6 della L. Reg. 11/2004, il Comune e la Provincia avrebbero partecipato alla conferenza di servizi per l’approvazione del PAT, inviando dei rappresentanti non muniti del necessario potere di rappresentanza.

21.1 Per quanto riguarda la partecipazione della Provincia di Treviso la norma in questione prevede la ratifica successiva della Giunta provinciale, poi in concreto avvenuta con la delibera approvata dalla Giunta in data 22/08/2012, circostanza quest’ultima che consente di escludere il vizio palesato da parte ricorrente.

21.2 Per quanto riguarda la partecipazione del Comune di Colle Umberto si

rileva come la delibera consiliare di adozione del PAT attribuisca al Responsabile dell'area Tecnica i poteri necessari a porre in essere gli “*adempimenti conseguenti*”.

21.3 In attuazione di detta previsione, lo stesso soggetto ha provveduto a redigere le controdeduzioni del Comune poi recepite dalla conferenza di servizi.

Deve ritenersi che, una volta che la Conferenza di Servizi aveva acquisito detta documentazione, non residuasse alcun potere nei confronti dell'Assessore comunale del Comune di Colle Umberto, soggetto quest'ultimo che, poi in concreto, ha effettivamente preso parte alla Conferenza di servizi di cui si tratta.

21.4 Ma anche laddove si volesse prescindere da quest'ultima circostanza è necessario considerare come detto Assessore, in quanto delegato del Sindaco, fosse comunque munito dei poteri di rappresentanza all'esterno dello stesso Ente, tipici della funzione esercitata e strettamente correlati alla delega espressamente, sul punto, attribuitagli dal Sindaco.

Il motivo è pertanto infondato.

22. Con il tredicesimo motivo viene contestata la mancata partecipazione della Regione alla conferenza decisoria del 29/07/2011, di approvazione del PAT.

Anche detta censura è infondata.

22.1 La stessa parte ricorrente ricorda come sul punto sia applicabile il regime transitorio di cui all'art. 48 comma 4 L. Reg. 11/2004, laddove circoscrive i poteri della Regione di approvazione dei PAT, sino all'approvazione dei Piani Territoriali di coordinamento provinciali.

22.2 Nel caso di specie si è verificato il superamento di detta disciplina

transitoria e, ciò, a seguito dell'avvenuta approvazione del PTCP da parte della delibera regionale n. 1137 del 23/03/2010.

Detta circostanza ha determinato il trasferimento alla stessa Provincia delle competenze urbanistiche in materia di approvazione del PAT, con la conseguenza di rendere del tutto superflua la partecipazione della stessa Regione alla successiva Conferenza dei Servizi.

22.3 Si consideri ancora che, ai fini dell'approvazione del PAT, non è necessaria l'unanimità dei consensi né una particolare maggioranza.

Dalla lettura del comma 5° dell'art. 15 della L. Reg. 11/2004 si desume, infatti, come sia necessario ed indispensabile acquisire il consenso della Provincia e della Regione.

Ne consegue come la censura di cui sopra possa essere respinta.

23. Nel quattordicesimo motivo si censura la circostanza in relazione alla quale il Comune la Provincia e la Regione, originari sottoscrittori dell'accordo programma propedeutico all'applicazione della procedura concertata di approvazione del PAT di cui all'art. 15 sopra citato, non avrebbero sottoscritto un ulteriore accordo integrativo che avrebbe dovuto contenere le previsioni relative al centro di vendita di cui si tratta.

23.2 Sul punto va rilevato che l'effettiva volontà delle Amministrazioni, diretta ad integrare l'accordo programma già sottoscritto con la previsione della struttura di vendita, sia stata espressa in varie sedi.

E' stata espressa ad esempio sia, nel corso di svolgimento delle Conferenze di servizi sopra ricordate sia, ancora, nella delibera di Giunta del Comune di Colle Umberto n. 39 del 03 Marzo 2009, nella parte in cui quest'ultima aveva stabilito di integrare l'accordo di pianificazione prevedendo l'impegno del

Comune ad inserire le previsioni relative all'ex sede dell'Istituto Professionale di Stato di via Menarè.

23.3 Ne consegue che il vizio dedotto deve ritenersi diretto a insistere sulla mancata sottoscrizione di un atto endoprocedimentale, la cui assenza deve ritenersi influente sia, per desumere l'inesistenza della manifestazione della volontà delle Amministrazioni interessate sia, ancora, al fine di inficiare la legittimità degli atti impugnati.

L'eccezione è, pertanto, infondata.

24. Con il quindicesimo motivo, sempre relativo all'impugnazione proposta con i secondi motivi aggiunti al ricorso RG 1139/09, si afferma che la delibera di approvazione del PTCP da parte della Regione Veneto sarebbe illegittima, in quanto espressione di condotte contraddittorie.

Si tratta di un'eccezione analoga a quella dedotta nel ricorso introduttivo RG 1194/2010 (precisamente al secondo e terzo motivo) e, ancora nel ricorso introduttivo RG 1139/09, alla cui trattazione è possibile rinviare.

25. Deve essere respinto anche quanto contenuto nel diciassettesimo, e ultimo motivo, dei secondi motivi aggiunti e, ciò, considerando in primo luogo la genericità delle argomentazioni dedotte, in quanto tali insuscettibili di determinare il venire in essere di uno specifico vizio.

Al contrario di quanto affermato da parte ricorrente va, infatti, rilevato che le disposizioni citate non obbligano i Comuni a dotarsi di un specifico studio relativo alla rete commerciale esistente sul territorio, circostanza quest'ultima che attiene anch'essa a profili di "opportunità" di svolgimento dell'azione amministrativa e che, quindi, rientra nell'ambito di quelle valutazioni di pianificazione dell'area di competenza del Comune.



26. Per quanto riguarda il terzo e il quarto ricorso per motivi aggiunti va rilevato come essi abbiano ad oggetto, rispettivamente, la deliberazione di adozione e di approvazione del Piano degli Interventi del Comune di Colle Umberto, oltre alla deliberazione di convalida della nomina dell'assessore all'urbanistica a rappresentare il Comune di Colle Umberto nella conferenza di servizi sopra ricordata.

27. Il terzo ricorso per motivi aggiunti, nell'impugnare la deliberazione di adozione del Piano degli Interventi fa riferimento sia, a vizi di illegittimità propria sia, alle censure di illegittimità derivata, queste ultime riferite ai ricorsi RG 1001/2010 e RG 1194/2010.

28. Nell'ambito del primo motivo, riferito ai vizi propri, si sostiene che il Piano degli Interventi risulterebbe illegittimo, in quanto non sarebbe stato sottoposto al parere di Valutazione Ambientale Strategica, o quanto meno alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.

Dette argomentazioni non possono essere condivise.

28.1 Deve, infatti, evidenziarsi che il Piano degli Interventi non è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non integra la fattispecie di uno strumento attuativo di cui all'art. 16 della L. n. 1150/1942.

28.2 Sul punto risulta applicabile quanto previsto dall'art. 4 della L. Reg. 11/2004 nella parte in cui assoggetta a VAS solo i Piani di Assetto del Territorio Comunali e Intercomunali.

Si consideri, ancora, come anche il Legislatore regionale ha confermato, con l'introduzione dell'art. 14 della L. reg. 04/2008 - e nell'applicare una disciplina successiva al D.Lgs. 152/2006 -, il principio sopra precisato, escludendo così dalla necessità di acquisire il parere di valutazione ambientale strategica

preliminarmente all'adozione del Piano degli Interventi.

28.3 Si è così previsto l'assoggettamento in ambito comunale alla procedura di VAS solo per quanto attiene i PAT/PATI e per i piani attuativi, laddove gli stessi prevedano la realizzazione di progetti o interventi soggetti a VIA.

28.4 Non è possibile condividere nemmeno l'ulteriore argomentazione dei ricorrenti laddove ritengono che, nel caso di specie, le previsioni meramente programmatiche contenute nel PAT di cui si tratta, determinerebbero l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011, laddove esclude dalla necessità di acquisire la VAS per quanto concerne i piani attuativi, tutte le volte in cui il piano agli stessi sovraordinato (nel caso di specie il PAT) definisca compiutamente l'assetto localizzativo delle nuove previsioni.

L'assenza di detto requisito, nella ricostruzione di parte ricorrente, determinerebbe la sottoponibilità a VAS anche del Piano degli Interventi.

28.5 In realtà, pur rilevando come detta interpretazione sia espressamente contrastante con le disposizioni di legge sopra ricordate, risulta dirimente, al fine di ritenere infondato il motivo di cui si tratta, constatare che il PAT in questione non ha quelle caratteristiche di "genericità" che le parti ricorrenti gli vorrebbero attribuire e, ciò, quanto meno con riferimento alle aree interessate dagli interventi di cui si tratta.

28.6 La scheda normativa dell'accordo programma, infatti, definisce precisamente e dettagliatamente le caratteristiche dell'area; ne definisce la viabilità, gli indici di edificabilità, individuando, anche, ma non solo, la possibilità di prevedere grandi strutture di vendita.

28.7 Ne consegue che il PAT, con riferimento all'area commerciale dell'ex

Istituto per l'Agricoltura, disciplina puntualmente e nel dettaglio le aree in questione con un livello di approfondimento proprio di un Piano degli Interventi.

Detta rilevata specificità va valutata unitamente al fatto che il Piano di Assetto del Territorio ha, non solo fatto proprio la previsione urbanistica dell'accordo programma, ma ha, nel contempo, verificato le aree di cui si tratta da un punto di vista ambientale e, ciò, nel momento in cui è stato acquisito il parere VAS proprio in relazione al contenuto di detto piano.

28.8 Deve, allora, ritenersi insussistente l'obbligo di acquisire il parere di Valutazione Ambientale strategica anche per quanto riguarda il Piano degli Interventi, circostanza che avrebbe determinato solo un aggravamento del procedimento di approvazione, senza nulla aggiungere in termini di acquisizione di elementi idonei ad operare un effettiva tutela dell'ambiente.

L'eccezione è, pertanto, infondata.

29. Con il secondo motivo, dei "terzi" motivi aggiunti, si sostiene l'illegittimità del Piano degli Interventi e, ciò, in quanto quest'ultimo, non conterrebbe l'esecuzione delle opere viarie che l'impresa Tonon si era impegnata a realizzare con la sottoscrizione dell'accordo programma.

Parte ricorrente deduce, altresì, come, sempre nel Piano degli Interventi, si sarebbe prevista la possibilità di mutare le previsioni urbanistiche del PAT, mediante l'approvazione di un successivo piano attuativo.

Viene rilevato, in ultimo, come si sarebbe omesso ogni riferimento alla necessità di salvaguardare il fabbricato storico preesistente all'intervento di cui si tratta.

Dette argomentazioni non possono essere condivise.

29.1 L'esame della documentazione in atti consente di smentire le affermazioni di parte ricorrente e, ciò, considerando che la scheda normativa n. 2, allegata al Piano degli Interventi prevede e disciplina la realizzazione di quelle opere (principalmente attinenti al miglioramento della viabilità dell'area di cui si tratta) di competenza della ditta Tonon.

29.2 Analogamente nell'Unità Minima di Intervento 1 (c.d. UMI 1) è previsto che il rilascio dell'agibilità del costruendo edificio sia subordinata alla realizzazione delle infrastrutture di accesso allo stesso UMI.

Lo stesso PAT prevede, all'art. 59 delle NTA - e sono gli stessi ricorrenti a ricordarlo -, di confermare le previsioni urbanistiche di cui all'accordo programma sottoscritto ai sensi dell'art. 32 della L. Reg. 35/2001.

29.3 Non può nemmeno condividersi la diversa eccezione, sempre contenuta nel motivo di cui si tratta, che vorrebbe fondare l'illegittimità degli atti impugnati contestando la diversità delle singole previsioni contenute nel Piano degli Interventi e nell'accordo programma, in quanto disposizioni tra loro contrastanti.

29.4 E', infatti, possibile verificare come, in realtà, le destinazioni urbanistiche del PI sono confermate dalle analoghe previsioni contenute nell'accordo programma, quest'ultimo, a sua volta, fatto proprio dal PAT e, ciò, senza che possano evincersi aspetti di sostanziale contrasto tra le disposizioni così ricordate.

29.5 Le differenze tra detti atti attengono essenzialmente a prescrizioni edilizie (es. altezze), dirette a precisare le singole modalità di intervento descritte nell'accordo programma e, ciò, senza che queste ultime possano assumere la qualificazione di significative variazioni delle prescrizioni contenute nel PAT.

29.6 E' del tutto evidente che il Piano degli Interventi, proprio perché diretto a integrare la fattispecie di una disciplina urbanistica prettamente "operativa", possa contenere una disciplina di maggior dettaglio e, ciò, anche con l'effetto di modificare quelle prescrizioni edilizie, pur contenute in precedenti atti di pianificazione.

29.7 Detta interpretazione risulta confermata da quanto previsto dagli artt. 62 e 68 delle NTA del PAT, laddove si prevede la possibilità che il PI possa modificare il PAT, pur senza procedere ad introdurre una variante allo stesso e, ciò, soprattutto mediante l'introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione.

29.8 Deve, in ultimo, essere rigettata anche l'ultima eccezione, sempre riferita al secondo motivo, rilevando sul punto come la scheda normativa 2 riferita all'UMI B preveda, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, un espresso riferimento alle peculiarità storiche ed architettoniche dell'edificio colonico ad archi, prescrivendo la necessità di un suo recupero.

Il motivo è pertanto infondato.

30. La deliberazione di approvazione del Piano degli Interventi viene impugnata, oltre che per quei vizi "propri" sopra rilevati, anche - e sempre nel terzo ricorso per motivi aggiunti al giudizio RG 1139/09 -, evidenziando la sussistenza di alcune censure di invalidità derivata.

Detti ultimi vizi sono riferiti sia, alla delibera di approvazione dell'accordo programma, i cui vizi sono trattati nel giudizio RG 1001/2010 sia, ancora, dai provvedimenti relativi al PTCIP della Provincia di Treviso, vizi questi ultimi contenuti nel ricorso RG 1194/2010.

30.1 In relazione a dette censure di invalidità derivata si rinvia a quanto sopra

argomentato con riferimento al secondo e terzo ricorso per motivi aggiunti di cui al giudizio RG 1139/2009, nell'ambito del quale erano stati trattati le censure di cui ai ricorsi sopra citati, proposti, anche in quelle sedi in via derivata.

31. Nel proporre il quarto ricorso per motivi aggiunti, sempre per quanto attiene al giudizio RG 1139/09, le parti ricorrenti impugnano sia, la deliberazione di approvazione del Piano degli Interventi del Comune di Colle Umberto sia, ancora, la deliberazione di convalida della nomina all'Assessore all'Urbanistica a rappresentare il Comune di Colle Umberto nella conferenza di servizi per l'approvazione del PAT, con riferimento a vizi di invalidità sia propria che derivata.

Con riferimento ai vizi di invalidità "*propri*" della delibera di approvazione del PI, si sostiene in particolare, con il primo motivo, l'illegittimità di detta delibera in quanto lo stesso Piano urbanistico non sarebbe stato sottoposto a parere di valutazione ambientale strategica.

31.1 E' evidente che l'eccezione proposta sia del tutto analoga alle argomentazioni dedotte nel terzo ricorso per motivi aggiunti (e precisamente al primo motivo di impugnazione), in relazione alle quali argomentazioni, si rinvia.

32. Nel secondo motivo si sostiene l'illegittimità del Piano degli Interventi e, ciò, in quanto quest'ultimo non conterrebbe l'esecuzione delle opere viarie che l'impresa Tonon si era impegnata a realizzare con la sottoscrizione dell'accordo programma.

Anche con riferimento a detta eccezione si rinvia, per analogia dei contenuti, a quanto argomentato nel secondo motivo dei terzi motivi aggiunti, sempre

riferiti al ricorso RG 1139/09.

33. E' ora possibile esaminare i vizi di illegittimità derivata, proposti sempre avverso la delibera di approvazione del PI e sempre contenuti nei quarti motivi aggiunti al giudizio RG 1139/09.

Parte ricorrente afferma, alla lett. B) dei quarti motivi aggiunti, che, l'illegittimità della delibera di approvazione del PI, sarebbe conseguente all'illegittimità del decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 58 del 24/03/2010 di approvazione dell'accordo programma ai sensi dell'art. 32 L. Reg. n. 35/2001, impugnato con il ricorso RG 1001/2001.

33.1 Con riferimento a questi ultimi vizi è possibile rinviare a quanto argomentato nel secondo ricorso per motivi aggiunti al giudizio RG 1139/09 e, ciò, laddove dette eccezioni erano state richiamate al fine di sostenere l'illegittimità derivata anche degli atti in quella sede impugnati.

34. Parte ricorrente sostiene (con le censure sotto la lett.C) che la delibera di approvazione del PI sia viziata, per illegittimità derivata, della delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1137/2010 di approvazione del PTCP, quest'ultima impugnata con il ricorso RG 1194/2010.

34.1 Anche con riferimento a dette ultime eccezioni si rinvia a quanto argomentato nei secondi motivi aggiunti al giudizio RG 1139/09.

35. Sempre ai secondi motivi aggiunti sopra citati si rinvia per quanto attiene le eccezioni, anch'esse di invalidità derivata, riconducibili ai provvedimenti di approvazione e ratifica del PAT (lett.d del quarto ricorso per motivi aggiunti di cui si tratta).

36. Alla lett. E) del ricorso parte ricorrente sostiene l'illegittimità della deliberazione consiliare n. 32/2012 di convalida della nomina del

rappresentante del Comune di Colle Umberto a partecipare alla Conferenza di servizi, censura già parzialmente trattata con riferimento al dodicesimo motivo dei secondi motivi aggiunti, laddove si era censurata la mancanza dei poteri rappresentativi nei confronti dell'Assessore del Comune di Colle Umberto e, ciò, sempre con riferimento alla sopra citata conferenza di Servizi.

36.1 In aggiunta a quanto già evidenziato è necessario rilevare che, a seguito dell'impugnativa proposta con i ricorsi di cui si tratta, il Comune ha provveduto a convalidare l'atto in precedenza impugnato con la delibera consiliare n. 32/2012.

Nel censurare anche detto ultimo provvedimento di convalida si rileva come lo stesso sia stato emanato in violazione dei principi introdotti dalla L. n. 15/2005, laddove si è previsto, e all'art. 21 nonies della L. n. 241/90, che la convalida venga adottata in presenza di ragioni di interesse pubblico, ragioni queste ultime ritenute inesistenti nella delibera impugnata.

36.2 Al fine di rilevare l'infondatezza dell'eccezione proposta è utile ricordare quell'orientamento giurisprudenziale, che afferma il carattere "speciale" della disposizione di cui all'art. 6 della L. n. 249/1968, disciplina quest'ultima in applicazione della quale era stata emanata la delibera impugnata.

36.3 Come correttamente si è rilevato (TAR Friuli Venezia Giulia 25/05/2012 n.189) nel rapporto tra l'art. 6 sopra citato e i principi di cui all'art. 21 nonies della L. n. 241/90, le disposizioni di cui all'art. 6 devono considerarsi una disciplina eccezionale e, ciò, considerando come detta norma sia diretta a sanare, unicamente, il vizio di competenza che si verifichi in pendenza di ricorso.

36.4 Ne consegue come debba ritenersi che la stessa disciplina, proprio in



quanto norma eccezionale, non possa ritenersi superata da leggi generali successive, alla stregua del principio *lex posterior generalis non derogat priori speciali*.

36.5 E', allora, evidente che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, il provvedimento di ratifica non doveva esplicitare – come al contrario afferma parte ricorrente –, alcuna ragione di pubblico interesse, quest'ultima da ritenersi evidentemente *in re ipsa*, tutte le volte che un'Amministrazione eserciti il potere correttivo prescritto da detta disposizione.

36.6 Correttamente, anche il Comune di Colle Umberto, aveva ritenuto in quella specifica fattispecie l'interesse pubblico dovesse considerarsi esistente *in re ipsa*.

Il provvedimento di convalida intende, infatti, eliminare i dubbi di illegittimità relativi al precedente provvedimento e attribuire, così, piena validità alla manifestazione di volontà del Comune di Colle Umberto, già espressa in sede di Conferenza di Servizi, e finalizzata all'approvazione del contenuto del Piano di Assetto del Territorio dello stesso Comune, manifestazione di volontà peraltro espressa già in altre e precedenti delibere.

Il motivo è, pertanto, infondato.

37. Esaurita la trattazione del ricorso RG 1139/09 è ora possibile concentrarsi nell'esame delle argomentazioni proposte con riferimento al giudizio RG 1001/2001, unitamente ai tre motivi aggiunti, giudizio quest'ultimo relativo all'impugnativa degli atti relativi all'accordo programma sottoscritto in data 23/03/2010 ai sensi dell'art. 32 della L. Reg. n. 35/2001.

38. In relazione al ricorso introduttivo del giudizio RG 1001/2010 va premesso che i sette motivi di impugnativa, di cui lo stesso si compone - e ora proposti avverso gli atti propedeutici e successivi all'approvazione dell'accordo

programma -, sono stati trattati nei secondi motivi aggiunti al ricorso RG 1139/09, laddove gli stessi vizi erano stati dedotti quali censure di illegittimità derivata.

Si rinvia, pertanto, alle argomentazioni sopra evidenziate al fine di respingere il contenuto delle relative eccezioni.

39. Nei primi motivi aggiunti al giudizio 1001/2001 parte ricorrente ha impugnato sia, l'autorizzazione unica del 28/07/2010 diretta a permettere l'esecuzione di lavori di una *“nuova costruzione di edificio commerciale”* sia, il permesso di costruire n. 5008 (prot n. 3604 del 28/07/2010), finalizzato all'esecuzione dei lavori sopra citati e, ciò, unitamente al parere emanato, sul punto, dalla Commissione edilizia comunale.

Parte ricorrente afferma, in relazione a detti provvedimenti impugnati sia, l'esistenza di vizi di illegittimità derivata sia, un unico vizio proposto in via autonoma.

40. Con riferimento a detto primo motivo, proposto in via autonoma, si sostiene l'illegittimità dell'autorizzazione edilizia sopra ricordata, in quanto in presunto contrasto con il contenuto nella *“scheda Norma n. 6”*, disposizione quest'ultima introdotta da una variante al Piano regolatore, successiva alla sottoscrizione dell'accordo programma di cui si tratta.

Parte ricorrente sostiene che detta autorizzazione edilizia, non prevedendo la realizzazione di alcuna opera nell'ambito dell'Unità Minima di Intervento 1 (c.d. UMI 1), contrasterebbe con le previsioni della scheda Norma 6, laddove quest'ultima prevede che *“ad ogni unità minima di intervento dovrà corrispondere un unico specifico titolo edilizio”*.

Si rileva, inoltre, che il progetto presentato dall'impresa Tonon - e assentito

con i provvedimenti impugnati -, non prevedrebbe, al contrario di quanto disposto dalla scheda 6, alcun intervento in quanto riferito ad un fabbricato rurale ad archi vincolato.

40.1 Dette argomentazioni non possono essere condivise.

40.2 La previsione della “Scheda Norma 6” non sancisce, come parte ricorrente sostiene, l’esistenza di un obbligo di risanare e ristrutturare ogni edificio diretto ad incidere nell’ambito di cui si tratta.

Al contrario, la disposizione in commento dispone l’obbligo di presentare uno specifico progetto esteso a tutto l’*Ambito*, in quanto tale, diretto a specificare quali specifici interventi si intendono realizzare nell’Unità Minima di Intervento.

Detti interventi dovranno confluire nel progetto presentato, e nella successiva autorizzazione, affinché l’Amministrazione possa risultare edotta in relazione a quali opere, tra tutte quelle ammesse, verranno in concreto realizzate in quel determinato ambito.

40.3 La legittimità del provvedimento impugnato risulta evidente laddove si consideri che la parte resistente ha richiesto un permesso di costruire riferito a tutta l’UMI 1, prevedendo di realizzare il fabbricato commerciale e di non ristrutturare l’edificio ad archi e, ciò, in assenza della vigenza di un obbligo contrario in tal senso.

Il motivo è, pertanto, infondato.

41. Oltre al vizio proposto in via autonoma parte ricorrente impugna l’autorizzazione edilizia e il permesso di costruire ricordati, anche in via derivata, rilevandone l’illegittimità in conseguenza dell’illegittimità degli atti di approvazione del accordo programma impugnati con il ricorso introduttivo

RG 1001/2010.

41.1 In relazione a detti vizi si rinvia, come sopra anticipato, a quando argomentato nel secondo ricorso per motivi aggiunti RG 1139/09.

42. Per quanto riguarda, invece, il secondo ricorso per motivi aggiunti, sempre proposto nel giudizio RG 1001/2010, è necessario preliminarmente evidenziare come lo stesso abbia ad oggetto il provvedimento con il quale il Comune di Colle Umberto ha disposto l'archiviazione del procedimento avviato, dalle parti ricorrenti, per l'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione unica del 28/07/2010.

42.1 Il provvedimento impugnato costituisce l'epilogo di un procedimento attivato da parte ricorrente dopo che la stessa aveva verificato, nel corso del mese di Settembre 2011, il mancato inizio dei lavori che, in quanto tali, avrebbero dovuto iniziare il 27/07/2011 secondo quanto dichiarato dalla stessa Impresa Tonon.

A seguito di un successivo sopralluogo, da parte dei tecnici del Comune, ne seguiva la comunicazione del 05/10/2011 di avvio del procedimento, finalizzato alla dichiarazione di decadenza dell'Autorizzazione Unica di cui si tratta.

Detto procedimento, così attivato, veniva in seguito archiviato con l'emanazione del provvedimento ora impugnato nei secondi motivi aggiunti di cui si tratta.

Il provvedimento è motivato rilevando che, ai sensi dell'art. 15 del Dpr 380/2001, la decorrenza del periodo di tempo entro il quale devono essere iniziati i lavori deve far riferimento, non alla data di emissione del titolo edilizio, bensì al momento in cui lo stesso titolo edilizio ha avuto "*il concreto*

*ingresso*” nella disponibilità del soggetto interessato, periodo di tempo quest’ultimo che andrebbe individuato nel corso del 18 Novembre 2010.

43. Con un unico motivo, a fondamento del giudizio di cui si tratta, si sostiene che il provvedimento di archiviazione non considera che con la denuncia di inizio dei lavori, acquisita dal Comune in data 27 Luglio 2011, l’Impresa Tonon avrebbe affermato che il permesso di costruire era stato “*rilasciato*” in data 28 Luglio 2010.

Da detta circostanza parte ricorrente desume l’avvenuto decorso del termine massimo di un anno entro il quale potevano essere iniziati i lavori, affermando, di conseguenza, l’illegittimità del provvedimento di archiviazione.

43.1 Dette argomentazioni non possono essere condivise.

43.2 La risoluzione della questione sottoposta ora all’esame di questo Collegio è strettamente connessa a rilevare l’esistenza di una prova, ovviamente fornita da parte ricorrente, dalla quale risulti incontrovertibile che l’impresa Tonon abbia acquisito piena conoscenza del contenuto del permesso di costruire in un momento antecedente al 18 Novembre 2010, data nella quale ne risulta avvenuto, con certezza, l’effettivo suo rilascio.

43.3 E’, infatti, corretta l’interpretazione di parte ricorrente nella parte in cui ricorda che, il termine annuale per l’inizio dei lavori, decorre, non già dalla data di emanazione del permesso di costruire, ma dalla materiale consegna dell’atto al destinatario “*o, comunque, da un momento non anteriore a quello in cui l’interessato stesso sia stato posto in condizione di conoscere l’avvenuta emanazione del permesso*” (Tar Liguria n. 796 del 17 Maggio 2007).

43.4 Nel caso di specie non risulta provata la circostanza dedotta e, quindi, che l’impresa Tonon abbia acquisito contezza degli estremi del permesso di

costruire in una data antecedente all'effettivo rilascio del provvedimento.

43.4 Non costituisce prova la dichiarazione dell'Amministrazione comunale, espressa in sede di conferenza di servizi, e diretta ad affermare che in data 28 Luglio 2010 era stata rilasciata l'autorizzazione unica di cui si tratta.

E' del tutto evidente che detta dichiarazione deve ritenersi diretta a comunicare ai partecipanti che, in quella data, il provvedimento era stato adottato e, non quindi, che lo stesso era stato materialmente consegnato al ricorrente.

43.5 Non è utile a dimostrare quanto affermato nemmeno la circostanza dell'avvenuta presentazione, da parte dell'Impresa Tonon e in data 27 Luglio 2011, della dichiarazione di inizio di lavori, dichiarazione che sarebbe stata presentata, secondo i ricorrenti, in una data immediatamente antecedente alla presunta scadenza del termine di inizio lavori.

43.6 L'argomentazione sopra ricordata è del tutto inidonea ad assumere la connotazione di un elemento di prova, trattandosi – tutt'al più - di un semplice indizio, non correlato da nessun elemento oggettivo.

43.7 Analogamente del tutto ininfluyente a provare l'avvenuta acquisizione e contezza del permesso di costruire, è l'affermazione dell'Impresa Tonon, contenuta nella dichiarazione di inizio lavori, laddove la stessa impresa, dopo circa un anno dall'avvenuta emanazione del provvedimento di cui si tratta, fa riferimento alla circostanza in base alla quale, in data 28/07/2010, era stato rilasciato il permesso di costruire.

43.8 Dalla lettura del testo della “*denunzia di inizio lavori*”, dal contesto in cui è inserita l'inciso di cui si tratta, è del tutto evidente come si intendesse far riferimento all'avvenuta emanazione, e non alla data dell'effettivo rilascio, del provvedimento autorizzatorio in questione.

43.9 Ne consegue che in assenza di una prova certa, in attuazione dei principi generali, deve ritenersi che la data di consegna dell'atto autorizzatorio debba essere individuata nella data dell'effettivo *rilascio*, periodo di tempo quest'ultimo al quale si dovrà fare riferimento per il computo del termine di inizio dei lavori.

La censura deve ritenersi infondata.

44. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, sempre riferito al giudizio RG 1001/2010, si impugna l'autorizzazione dello Sportello Unico Edilizia N. 5008/1 del 05/07/2012, mediante la quale è stata rilasciata all'impresa Tonon un'autorizzazione per media struttura di vendita, nonché la relativa autorizzazione commerciale per l'attivazione di una media struttura di vendita al dettaglio per il settore merceologico non alimentare generale e, ciò, unitamente al parere n. 3 espresso dalla Commissione Edilizia comunale in data 16/05/2012.

Nell'ambito di detto ricorso vengono proposti sia, motivi di illegittimità in via derivata sia, ancora, un unico motivo (il primo) proposto in via autonoma.

45. Con quest'ultima, ma prima, censura si rileva che i titoli edilizi, e la conseguente autorizzazione commerciale, sarebbero stati rilasciati dal Comune di Colle Umberto "*in variante sostanziale*" all'autorizzazione ed al permesso di costruire del 28/07/2010.

45.1 Detti nuovi provvedimenti, in quanto diretti alla realizzazione di una media struttura di vendita sull'area dell'ex Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, a parere di parte ricorrente, non avrebbero dovuto essere emanati, poiché sarebbero stati assunti in violazione dell'art. 9 della L. R. 15/2004, laddove detta disposizione prevede un diverso procedimento per

l'autorizzazione ad edificare "*un centro commerciale*".

45.2 Le argomentazioni sopra ricordate non possono essere condivise, considerando come il disposto di cui all'art. 10 della L. Reg. 15/2004 sancisce espressamente che "*Ai fini della presente legge si definiscono parchi commerciali le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali?*".

Nel caso di specie, l'esame della documentazione in atti, consente di evincere come l'Impresa Tonon risultasse titolare, solo ed unicamente, di un'autorizzazione per l'apertura di un'unica struttura di vendita.

Detta circostanza consente di ritenere inesistenti i presupposti di cui all'art. 10 sopra citato, escludendo la sottoponibilità della struttura di vendita di cui si tratta alla disciplina sui parchi commerciali.

Ne consegue che il vizio dedotto deve considerarsi inesistente.

46. Oltre alla censura in via autonoma sopra ricordata, parte ricorrente ripropone in via derivata una serie di censure in precedenza già proposte e, riferite in particolare i seguenti motivi di illegittimità: si fa riferimento, in primo luogo, ai vizi sollevati nel ricorso introduttivo del giudizio RG 1001/2010 (si veda per la loro trattazione quanto argomentato nei secondi motivi aggiunti al ricorso RG 1139/2009); si sostiene, ancora, l'illegittimità derivata con riferimento all'illegittimità degli originari titoli edilizi del 28/07/2010 (sul punto si veda quanto sopra precisato e con riferimento ai primi motivi aggiunti al giudizio RG 1001/2010); si rileva, in ultimo, l'illegittimità derivata e con riferimento al provvedimento di archiviazione del procedimento di decadenza degli originari titoli edilizi, in relazione al quale si rinvia ai secondi motivi aggiunti, sempre riferiti al giudizio RG 1001/2010.

47. Esaurita la trattazione del ricorso RG 1001/2010 è ora possibile esaminare



il ricorso RG 1194/2010, ultimo della controversia sottoposta a questo Collegio.

Con detto ricorso si è impugnata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1137 del 23/03/2010 con la quale si è approvato il “*Piano Territoriale di coordinamento provinciale*”, nella parte in cui quest’ultimo, a sua volta, ha approvato l’osservazione n. 38 presentata dalla Tonon Spa, così come controdedotta dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 9 del 13/05/2009, provvedimento anch’esso impugnato.

I motivi contenuti nel “*solo*” ricorso introduttivo sono stati già esaminati nei secondi motivi aggiunti (dall’8° all’11° censura) contenuti nel giudizio di cui all’RG 1139/09, argomentazioni alle quali si rinvia al fine di ritenerli infondati.

Ne consegue come possa ritenersi esaurita la trattazione delle eccezioni proposte.

Tutti i ricorsi, così come sopra specificati, unitamente ai motivi aggiunti proposti, sono, pertanto, respinti in quanto infondati.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li respinge così come precisato in parte motiva.

Per quanto riguarda la condanna alle spese, questo Tribunale, così dispone:

- Con riferimento al ricorso RG 1139/09 condanna le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento della somma pari a Euro 1.000,00 (mille//00) per ciascuna parte costituita per un totale di Euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre iva e cpa, unitamente alla rifusione del contributo unificato nella misura di

legge

- Per quanto riguarda il ricorso RG 1001/2010 condanna le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento della somma pari a Euro 1000,00 (mille//00) per ciascuna parte costituita per un totale di Euro 6.000,00 (seimila//00) oltre iva e cpa, unitamente alla rifusione del contributo unificato nella misura di legge.

- Per quanto riguarda il ricorso RG 1194/2010 condanna le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento della somma pari a Euro 1000,00 (mille//00) per ciascuna parte costituita per un totale di Euro 4.000,00 (quattromila//00) oltre iva e cpa, unitamente alla rifusione del contributo unificato nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)